


COMMITTENTE	COMUNE DI FABRICA DI ROMA				
COMUNE	FABRICA DI ROMA (Provincia di Viterbo)				
PROGETTO	PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. Lazio n. 18 del 3 Agosto 2001				
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	Ing. Domenico Iacurto				
PROGETTAZIONE	Ing. Domenico Iacurto				
RESPONSABILE DEL PROGETTO	Ing. Domenico Iacurto				
SERVIZI DI INGEGNERIA	 <p>Studio di Ingegneria Ing. D. Iacurto via Sotto le Forme n.38 01034 Fabrica di Roma (VT) tel./fax. 0761/569528 - mail: studioingiacurto@libero.it</p>				
3	Regolamento del Rumore				
data	documento	commento	redatto	controllato	approvato
Febbraio 2011					

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

Regolamento Comunale del Rumore

**PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO**

AI SENSI DELLA L.R. n. 18 DEL 3 AGOSTO 2001

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti del rumore
- Articolo 3 - Progetti aziendali di risanamento acustico
- Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico e previsionale
- Articolo 5 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 6 - Requisiti acustici degli edifici
- Articolo 7 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno degli edifici
- Articolo 8 - Disposizioni transitorie

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

- Articolo 9 - Definizioni e deroghe
- Articolo 10 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 11 - Orari di utilizzo di macchinari ed attrezzature
- Articolo 12 - Limiti massimi previsti
- Articolo 13 - Attività temporanee in situazioni di emergenza
- Articolo 14 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile ovvero all'aperto
- Articolo 15 - Individuazione delle aree per manifestazioni temporanee
- Articolo 16 - Orari per manifestazioni temporanee
- Articolo 17 - Limiti massimi previsti
- Articolo 18 - Prassi prevista per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 19 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

TITOLO III – ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RUMOROSE

- Articolo 20 - Macchine ed attrezzature da giardino
- Articolo 21 - Macchine, attrezzi ed impianti agricoli
- Articolo 22 - Macchine operatrici
- Articolo 23 - Sistemi di allarmi acustici

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Sanzioni previste
- Articolo 25 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni
- Articolo 26 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico così come previsto della L. 447/95 e della L.R. Lazio 18/2001.
2. Al fine di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DEL RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati una serie di valori da rispettare, quali, valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati come definizioni e valori numerici:

1.1 Valore limite di Emissione

Per Valore limite di Emissione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale, si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I Valori limite di Emissione, previsti dalla normativa vigente, sono riportati nella sottostante Tabella.

Tabella 1: Valori limite di Emissione – Leq in dB(A) (art. 2 – DPCM 14/11/1997)

Classe	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

1.2 Valore limite Assoluti di Immissione

Si intende per Valore limite Assoluto di Immissione, il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore, nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

A seguito vengono riportati i Valori limite Assoluti di Immissione, previsti per le diverse classi di destinazione d'uso del territorio comunale.

Tabella 2: Valori limite Assoluti di Immissione – Leq in dB(A) (art.3 – DPCM 14/11/1997)

Classe	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.3 Valori limite Differenziali di Immissione

I valori limite Differenziali di Immissioni, sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i suddetti limiti sono i seguenti:

- 5 dB(A) nel periodo diurno (06.00-22.00)
- 3 dB(A) nel periodo notturno (22.00-06.00)

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) in ambienti abitativi situati nelle aree classificate nella classe VI “aree esclusivamente industriali”;

d) se la rumorosità è generata da:

- ✓ infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ✓ attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- ✓ servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

1.4 Valori di Qualità

Si intendono per Valori di Qualità, i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull'inquinamento acustico.

Nella seguente tabella riassuntiva, sono riportati i Valori di Qualità previsti dalla normativa vigente a seconda della differente classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella 3: Valori di Qualità – Leq in dB(A) (art.7 – DPCM 14/11/1997)

Classe	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

1.5 Valori di Attenuazione

Si intendono per Valori di Attenuazione (art.6 – DPCM 14/11/1997), i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; in ogni caso, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono :

- 1) se riferiti a un'ora, si considerano i Valori limite di Assoluti di Immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- 2) se relativi ai tempi di riferimento, corrispondono ai valori di cui alla tabella relativa ai Valori limite Assoluti di Immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in

base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui sopra (punto 1 o 2), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui al punto 2 del comma precedente.

I valori di attenzione di cui ai punti 1 e 2 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Gli edifici scolastici sono classificati in generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, quali "Aree particolarmente protette", e pertanto di Classe I.

ART. 3 – PROGETTI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Tutte le imprese interessate esercenti attività produttive o commerciali rumorose, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della L. 447/1995, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 26 della L.R. Lazio n.18/2001, apposito Progetto di Risanamento, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Nel Piano di Risanamento, dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

Nello specifico, così come previsto dall'art. 26 della L.R. Lazio n.18/2001, tale piano di risanamento dovrà contenere:

- a) l'indicazione della tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;

d) l'elenco delle attività, dei cicli tecnologici o apparecchiature che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;

e) la descrizione delle attività e/o del ciclo tecnologico e l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:

- 1) se trattasi di attività o di impianto a ciclo continuo;
- 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno con specificazione della durata, della continuità o della discontinuità, della frequenza di esercizio, della contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore;
- 3) le condizioni di attività o di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;

f) i rilevamenti fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni, periodo e durata;

g) l'indicazione delle motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta delle modalità di adeguamento previste dal progetto;

h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del progetto, che comunque non deve superare i trenta mesi e le relative motivazioni.

Il Comune, approva i Progetti di Risanamento, nonché gli eventuali Piani di Contenimento e di Abbattimento previsti ai p.ti 1) e 2) dell'art. 26 della L.R. Lazio n.18/2001, entro 90 giorni dalla loro ricezione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende automaticamente approvato.

ART. 4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONALE

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di Impatto Acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/2001 i seguenti soggetti:

- 1) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F

(strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;

- d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- 2) Allo stesso tempo, sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di Previsione di Impatto Acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/2001 i seguenti soggetti richiedenti il rilascio:
- a) di permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di altre attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1, deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o a diverso atto equivalente.

Per le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività previste al suddetto p.to 2, che prevedono la redazione di una documentazione di previsione di impatto acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14/11/1997, devono espressamente contenere l'indicazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Infine, la Giunta Comunale, ascoltati gli organi competenti, potrà individuare delle attività che, per loro natura, non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico in genere o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la

Valutazione Previsionale di Clima Acustico con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/2001:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 8, comma 2 della L. 447/95, ossia quelli riportati all'art. 4, comma 1 della presente Relazione.

ART. 6 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuovi permessi di costruire, dovranno presentare a corredo della documentazione già previste per le suddette pratiche, anche apposita relazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica, che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all'Allegato A del DPCM 15/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Nello specifico, tale Decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (suddivisi fra 7 categorie distinte) ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera (partizioni orizzontali e verticali, ecc.).

ART. 7 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

L'utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento urbanistico attuativo è subordinata all'esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico in cui:

- ✓ sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14 novembre 1997;
- ✓ in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14 novembre 1997 "Valori Limite delle sorgenti sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di esposizione.

Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Classificazione Acustica .

Tabella 4: Valori limite Assoluti di Immissione – Leq in dB(A) (art.3 – DPCM 14/11/1997)

Classe	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall’attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge Regionale della Legge n. 447/95, nel caso di edifici non residenziali, potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico-costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto, risultino tali da garantire all’interno delle stesse, e lungo tutto l’anno, un adeguato comfort acustico.

Infine, è vietato l’insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell’Allegato al DPCM 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, in assenza di un clima acustico conforme

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I gestori o i responsabili di discoteche, di luoghi di intrattenimento danzante, di circoli privati a ciò abilitati, di attività di pubblico spettacolo in genere, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 29 della L.R. Lazio n. 18/2001, ossia presentano al Comune la documentazione di Impatto Acustico prevista dall’articolo 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato.

Nei casi in cui le suddette attività indicate determinino disagi di particolare rilevanza, il Comune può, previo parere dell'ARPA, richiedere la documentazione di impatto acustico.

Le disposizioni suddette, si applicano anche alle attività già autorizzate.

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 9 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività rumorosa temporanea, qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Non sono in ogni caso da considerarsi quali attività rumorose temporanee e pertanto soggette ad autorizzazione, le feste religiose patronali, feste laiche e consimili, nonché i comizi elettorali.

ART. 10 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso i recettori maggiormente esposti. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali e quant'altro normalmente utilizzato per tali tipologie di attività, questi dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e i comportamenti, nonché misure tecnico-organizzative atte a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici di mezzi meccanici, automezzo, sistemi di allarme e quant'altro legato alle presenti attività lavorative, potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 11 – ORARI DI UTILIZZO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE

L'utilizzo di macchinari ed attrezzature rumorose, nonché l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri edili al di sopra dei limiti di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il Sabato pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle ore 18,00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

ART.12 - LIMITI MASSIMI PREVISTI

Il limite massimo di immissione da non superare per le attività previste dall'art. 9 è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato sulla facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori maggiormente esposti o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 Marzo 1998.

ART. 13 – ATTIVITÀ TEMPORANEE IN SITUAZIONI DI EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 14 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 8 di tale regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e quant'altro, a supporto della principale attività licenziata (quali ad esempio, serate musicali, piani-bar, ecc.), allorché non superino complessivamente le 20 giornate nell'arco di un intero anno.

ART. 15 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Salvo quanto previsto all'art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati, ecc., nello specifico per il presente territorio

comunale, la identificazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nelle seguenti Vie e Piazze:

- Via della Repubblica
- Piazza Duomo
- Piazza Marconi
- Piazzale Garibaldi
- Largo Donatori di sangue
- Via Lazio – Largo Cav. Q. Nicola Capparucci
- Piazzale Degli Eroi
- Via XXV Aprile
- Via Faleri Novi (Area privata)

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Fabrica di Roma, specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, sentito il parere dell'Organo Tecnico Competente per il territorio in materia di inquinamento acustico, ossia ARPA Lazio Sede di Viterbo, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 16 – ORARI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei singoli limiti di zona, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito solo ed esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 17 - LIMITI MASSIMI PREVISTI

Il limite massimo di emissione da non superare per le attività rumorose di cui all'art. 13 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite, è inteso fissato sulla facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART.18 - PRASSI PREVISTA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per l'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo su tutto il territorio comunale, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti, ossia se dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico si rientra nei limiti di zona ed all'interno degli orari anzidetti, risulta necessario inviare una comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per particolari problematiche o eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo, ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, come poc'anzi già accennato all'art. 14 del presente ordinamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dell'Organo Tecnico Competente (ARPA Lazio Sede di Viterbo), autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Nello specifico, sia in caso di attività rientranti nei limiti di zona ed orari previsti, sia per quelle in deroga, insieme alla comunicazione o alla domanda di autorizzazione, il legale rappresentante dell'attività, dovrà allegare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico Competente in acustica.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, come già accennato all'art. precedente, il legale rappresentante dell'attività rumorosa temporanea, deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo le modalità indicate all'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/2001.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1.

L'eventuale violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e agli orari del presente regolamento.

TITOLO III – ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 20 - MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA GIARDINO

L'utilizzo di macchinari, attrezzature ed eventuali impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Tali tipologie di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione delle suddette lavorazioni, devono essere tali da ridurre al massimo tecnicamente possibile, l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti, ossia operare ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale; allo stesso tempo, dovranno essere previste misure tecnico-organizzative atte a ridurre al minimo tecnicamente possibile l'inquinamento acustico ambientale, derivante dalle suddette lavorazioni.

ART.21 – MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI AGRICOLI

L'impiego temporaneo di macchine, attrezzature o utensili agricoli per i lavori stagionali e di manutenzione, nonché di adeguamenti inerenti la conduzione, la coltivazione dei fondi e la silvicoltura, in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6,30 alle ore 21,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,30 alle ore 13,00 nei giorni festivi.

In riferimento alle emissioni rumorose dei macchinari, attrezzature ed impianti utilizzati per tali lavorazioni, dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.22 - MACCHINE OPERATRICI

L'impiego temporaneo di macchine operatrici per i lavori di svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di eventuale spazzatura e lavaggio automatico delle strade nonché ogni altra attività che preveda l'uso di macchine operatrici, in deroga ai limiti di classificazione acustica, è consentito dalle 5,30 alle 20,00 nei giorni feriali e dalle 6,30 alle 12,30 nei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose, i suddetti macchinari, attrezzature e gli impianti che vengono utilizzati, dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.23 - SISTEMI DI ALLARMI ACUSTICI

Per ciò che riguarda le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 – SANZIONI PREVISTE

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L.447/95. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.25 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 relativi ad ogni specifica classe acustica con la quale è stato suddiviso il territorio comunale, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento modifica ed integra il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento Comunale ed il Regolamento di Igiene.